

Alberto Tealdi
Umberto Dentis
Giuseppe Pisanti

TEALDI E ASSOCIATI
a v v o c a t i

avv. Cristina Pizzo
avv. Filippo Montechiaro
dott.ssa Gabriella Pisanti
avv. Carlotta Vazzoler
dott.ssa Simona Chiolo
dott. Tommaso Conte
dott.ssa Federica Febbraro

consulenti
prof. avv. Eugenio Dalmotto
avv. Alessandra Fissore

Torino, 10 febbraio 2011
Vs. rif.
Ns. rif. AT

PARERE PRO VERITATE

Egregi Signori,

ho attentamente esaminato la documentazione trasmessami, meditato sulla questione postami (se si possa ipotizzare un'equivalenza del valore legale tra la posta raccomandata con ricevuta di ritorno "tradizionale e la "raccomandata elettronica", di cui alla domanda di brevetto RM2009A000033) e, postulando come pre-requisiti in fatto:

a) che il trattamento dei dati informatici, della sicurezza informatica, della certificazione elettronica, dell'integrità dei dati e della verifica di genuinità dei files consegnati al destinatario, etc. abbiano tutti i requisiti previsti dal Codice Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 235/2010, e rispondano alle normative DigitPA (già CNIPA), in attuazione al Decreto legislativo n. 177/2009;

b) che l'operatore postale, nell'ambito del processo di trattamento dei dati informatici, può prevedere l'emissione di un certificato, garantendo, sotto la

P.zza Maria Teresa 3
10123 Torino, Italia
tel. +39 011.812.3297 (r.a.)
fax. +39 011.817.3967
segreteria@tealdiassociati.it
www.tealdiassociati.it

P. Iva 08925690011



propria responsabilità, l'identità del contenuto ricevuto dal mittente (come da parere in data odierna, già a Vostre mani, da parte di DigitPA, già CNIPA);
c) la regolarità e la conformità tecnica di quanto esposto nella domanda di brevetto n. RM2009A000033,
Vi confermo, qui di seguito, brevemente, il mio parere pro veritate al riguardo.

- I -

Prima di entrare nel merito, è necessario rilevare che nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che attribuisca alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno in sé un determinato valore legale: l'unica norma di diritto positivo a cui si deve far riferimento è l'art. 1335 cod.civ., costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. 24 luglio 2007, n. 16327), che recita: "la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario".

Il valore che si suole attribuire alla raccomandata con ricevuta di ritorno "tradizionale" (la presunzione che la comunicazione sia giunta al destinatario o, in caso di esito negativo, la certezza che sono state espletate tutte le formalità necessarie per rendere conoscibile la comunicazione al destinatario) deriva, quindi, esclusivamente dal rispetto di determinate procedure e da un meccanismo di successive comunicazioni, che potremmo chiamare "secondarie", innescate dall'invio della lettera raccomandata.

Come è noto, la procedura della posta raccomandata con ricevuta di ritorno è costituita dai seguenti momenti:

- a) il mittente (non identificato, se non in quanto successivo destinatario della ricevuta di ritorno: in altri termini, l'incaricato dell'ufficio postale -in conformità all'art. 3 DM 9 aprile 2001, pubblicato in G.U. 95/2001- non è tenuto ad identificare il soggetto che invia la raccomandata, ma si limita a prendere atto di quanto da questi dichiarato nel compilare i dati richiesti nella cartolina di ritorno) consegna all'ufficio postale il plico da spedire e l'incaricato rilascia l'attestazione dell'avvenuta accettazione: in questa fase si inizia la "comunicazione primaria", vale a dire, il processo comunicativo tra mittente e destinatario, la cui certificazione sarà l'oggetto di tutte le comunicazioni successive;
- b) compiuta questa fase, si apre una seconda fase di comunicazioni "secondarie", tra loro alternative:
 - se il destinatario riceve il plico (che è costantemente monitorato nei diversi trasferimenti, sino all'ufficio di smistamento finale, quando il plico viene affidato



al funzionario per la consegna), verrà inviata la cartolina di ricevuta al mittente, (vale a dire, un'ulteriore comunicazione, avente ad oggetto l'informazione che il plico raccomandato è stata recapitato);

- se il destinatario non riceve l'atto, il funzionario incaricato rilascia un avviso di giacenza. Se la raccomandata verrà ritirata in giacenza, la procedura proseguirà come sopra (firma per la ricezione/invio della cartolina) e verrà certificata l'avvenuta ricezione; in caso contrario dopo 30 giorni la raccomandata verrà restituita al mittente per compiuta giacenza, e questa comunicazione secondaria certificherà l'adempimento da parte del mittente di tutte le formalità necessarie per portare a conoscenza del destinatario la raccomandata.

Da quanto si è detto, è evidente l'importanza delle "comunicazioni secondarie", successive all'invio della comunicazione primaria, in quanto solo queste ultime sono idonee a certificare la regolarità della procedura prevista per conferire alla raccomandata con ricevuta di ritorno la presunzione di avvenuta consegna.

- II -

Posto il problema in questi termini, è ragionevole ritenere che altri e innovativi mezzi di comunicazione possano avere un valore legale equivalente a quello della posta raccomandata tradizionale (come peraltro già previsto all'art. 17 del DM 9 aprile 2001).

Ad oggi, ad esempio, il Legislatore, nell'introdurre la Posta Elettronica Certificata (PEC), quale strumento di comunicazione di <<valore legale>>, non sembra aver seguito altro criterio se non quello del successivo invio di diverse "comunicazioni secondarie" (ricevuta d'invio/ricevuta di consegna o di mancata consegna) all'invio della comunicazione primaria (cfr. artt.6-8 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68).

E anche in questo caso il Legislatore non ha dettato particolari criteri per qualificare le successive "comunicazioni secondarie", facendo così ragionevolmente ritenere che, ancora una volta, per esse non siano necessari particolari requisiti, se non quello di essere in grado di certificare, alternativamente, che la comunicazione sia giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, o che il mittente abbia fatto tutto il possibile affinché ciò avvenisse.

Posto che il sistema utilizzato dalla Raccomandata Elettronica è perfettamente conforme, come si è detto, alla disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla normativa DigitPA (già CNIPA), per quanto attiene il trattamento dei dati informatici, la sicurezza informatica, la



certificazione elettronica, l'integrità dei dati e la verifica di genuinità dei files consegnati al destinatario di non essere stati manipolati, ovvero essere gli stessi in origine inviati dal mittente, si può esaminare se e in quale misura la procedura innescata dalla Raccomandata Elettronica sia in grado di soddisfare i requisiti di certezza attribuiti alla procedura seguita dalla posta raccomandata tradizionale.

Al riguardo, sembra opportuno esaminare in parallelo le due procedure, quella tradizionale e quella elettronica, al fine di rilevare quali siano con precisione i momenti dell'iter della posta raccomandata tradizionale in cui si verifica quell' <<evento certificativo>> al quale si attribuisce il (come si dirà, "relativo") valore legale, e, di conseguenza, cercare di ravvisare se anche la procedura "elettronica" possa essere in grado di garantire il medesimo livello di certezza.

Ora, la procedura tradizionale si inizia con il rilascio della ricevuta di accettazione, la quale contiene: -l'indicazione del mittente; -l'indicazione del destinatario; -l'identificazione dell'ufficio postale; -la copia del codice a barre adesivo presente sul cedolino che viene attaccato alla busta/plico da spedire; -altri elementi aggiuntivi (quali il costo e l'ora dell'operazione). In tal modo è certificato, per mezzo del cedolino conservato in originale dall'ufficio postale ed in copia dal mittente, che un determinato plico è stato accettato dall'ufficio per la spedizione, ad una data ora e ad un dato indirizzo geografico di destinazione.

La procedura seguita dalla Raccomandata Elettronica, quanto alla certificazione dell'invio non è differente nei suoi contenuti, né tantomeno offre un minor grado di certezza.

Nel momento in cui si esegue l'upload, infatti, il Sistema utilizzato dal gestore del servizio di Raccomandata Elettronica: -associa al file caricato un codice identificativo di spedizione; -associa al codice identificativo di spedizione un codice di controllo; -attiva un generatore elettronico di marcatura temporale in grado di effettuare una "timbratura elettronica" su ogni fase del procedimento. Vale a dire, in fase di avvio del procedimento, con la procedura prevista per la Raccomandata Elettronica si trasferiscono su supporto informatico le stesse fasi seguite dalla spedizione di una raccomandata tradizionale: da un lato, infatti, il mittente, il destinatario e l'ora di spedizione sono certificate dal Sistema di marcatura temporale; dall'altro, l'associazione univoca tra la spedizione ed il documento spedito è garantita, in luogo del codice a barre, dalla generazione del codice indentificativo della spedizione e del codice di controllo.



Successivamente, la raccomandata tradizionale (al termine del percorso “fisico” del plico, come si è detto, costantemente monitorato) viene recapitata dal funzionario delle poste all’indirizzo geografico del destinatario: a questo punto o il destinatario riceve la raccomandata e ne viene certificata la ricezione, oppure non la riceve e allora la procedura si svilupperà nelle fasi alternative sopra esaminate. In ogni caso, il percorso certificativo della raccomandata tradizionale termina qui (o con la consegna, o con il tentativo di consegna della raccomandata).

Del pari, con la Raccomandata Elettronica viene rispettata la stessa procedura di consegna (fisica) del plico al destinatario, tramite il funzionario delle poste: a differenza della raccomandata “tradizionale” la consegna avviene però in tempo (quasi) reale, dato che sono eliminati tutti i passaggi fisico-cartacei intermedi tra il mittente e l’ufficio postale di destinazione.

Ora, l’assoluta identità delle modalità di consegna della raccomandata “tradizionale” e della Raccomandata Elettronica attesta in entrambi i casi che un plico è stato consegnato, o che si è tentato tutto il possibile per farlo (e il suo valore certificativo e il correlato “valore legale” non si spinge oltre).

- III -

Provare che è stata consegnata una busta non prova però che sia stato consegnato il contenuto del plico, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta conteneva un foglio bianco, oppure un altro documento. In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, quando ha fissato il principio secondo il quale “...la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa...” (Cass., 12 maggio 2005 n. 10021): per avere la prova della ricezione (e della conseguente conoscenza) del contenuto da parte del destinatario è necessaria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario (che fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod.civ.).

Se si esamina con più attenzione la fase di spedizione-ricezione della Raccomandata Elettronica, si potrà però notare come in essa si trovino tutte le caratteristiche presenti nella raccomandata “tradizionale” ed in più se ne aggiunga un’altra, che potrebbe risolvere i problemi derivanti da una rigorosa applicazione del principio di diritto enunciato dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 10021/2005.

La procedura prevista al riguardo per la Raccomandata Elettronica si scompone in realtà in due sotto-fasi, le quali saranno oggetto di due distinte



certificazioni: la prima consistente nella comunicazione al mittente della consegna della raccomandata tradizionale contenente il PIN (che consente al destinatario di accedere al contenuto della comunicazione); la seconda consistente nella comunicazione che il file contenente i contenuti della comunicazione è stato “scaricato” (e conseguentemente “letto”) per mezzo del PIN precedentemente consegnato.

Scomposto in questo modo l’iter seguito dalla Raccomandata Elettronica, è possibile garantire lo stesso grado di certezza della raccomandata tradizionale, fino all’avvenuta consegna del PIN, attribuendo poi un grado di certezza maggiore su tutta la comunicazione al momento di download del file: la consegna del PIN avviene infatti avvalendosi della posta raccomandata tradizionale, con l’unica differenza che non si potrà discutere sul suo contenuto (trattandosi infatti di una lettera auto-imbustata dalla stampante che riceve il file contenente il PIN, va da sé che il suo contenuto non potrà differire o essere manomesso).

- IV -

Ora, se si osserva attentamente ciò che certifica la consegna del PIN, ci si renderà conto che il grado di certezza che questa certificazione attribuisce non è in alcun modo diverso da quello che la Corte di Cassazione attribuisce alla raccomandata tradizionale: è vero che trattandosi di una lettera autoimbustante al momento di generazione del PIN, il destinatario non potrà mai sostenere di aver ricevuto una busta vuota o avente un altro contenuto, tuttavia la comunicazione primaria, è giunta al suo indirizzo soltanto in maniera digitale.

Al termine di questa prima-sottofase ciò che sarà legalmente dimostrabile sarà il medesimo fatto che la Corte di Cassazione ritiene dimostrato dalla ricezione della posta raccomandata tradizionale, cioè che il veicolo di una comunicazione è giunto al suo destinatario, ma non ancora, o non per forza, la comunicazione effettiva in sé.

Dal risultato di questa riflessione non si può che giungere all’unica conclusione che la procedura seguita dalla Raccomandata Elettronica consente di attribuirle il medesimo valore legale della posta raccomandata tradizionale ancor prima che il suo iter sia giunto al termine.

La seconda sotto-fase rappresenta la vera innovazione in materia di valore legale delle comunicazioni. Se con la raccomandata tradizionale si può certificare che un plico sia giunto al suo destinatario, ma non che all’interno di esso fosse effettivamente contenuta quella comunicazione, né che egli ne abbia



effettivamente preso visione, lo stesso non si potrà più affermare per le comunicazioni inoltrate a mezzo Raccomandata Elettronica, e questo proprio per via del fatto che è prevista l'ulteriore sotto-fase di certificazione del download del file nel quale è depositato il contenuto della raccomandata elettronica.

Nel momento in cui il destinatario preleva, per mezzo del PIN, il file di Raccomandata Elettronica, ne è data infatti notizia al mittente, ed in tal modo viene certificata anche l'effettiva presa visione del contenuto della stessa, dal momento che, come si è già detto in precedenza, tutte le fasi del procedimento, questa compresa, passano attraverso la timbratura elettronica del Sistema di marcatura temporale (conformemente alle disposizioni DigitPa, già CNIPA).

*** **

Un esempio, in conclusione, potrà aiutare a comprendere meglio come la procedura seguita dalla raccomandata elettronica sia in perfetta armonia con gli scopi che il legislatore ha ritenuto perseguibili per mezzo della raccomandata tradizionale.

L'art. 36 della legge 392/178 (Legge sull'equo canone) impone al conduttore che intenda sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione ad uso non abitativo di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al locatore, il quale avrà trenta giorni di tempo per opporsi alla cessione o alla sublocazione. Ora è chiaro che il legislatore impone l'utilizzo della posta raccomandata proprio al fine di ottenere un termine iniziale dal quale far decorrere i trenta giorni in cui il locatore può fare opposizione.

Alla luce di quanto detto in precedenza, sia in relazione all'art. 1335 cod.civ., sia in relazione al recente indirizzo della Corte di Cassazione, gli effetti che la ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale sortirà saranno i seguenti:

- il giorno di ricezione da parte del locatore avrà valore legale di termine iniziale per il decorso dei trenta giorni entro cui fare opposizione;
- in giudizio, qualora il locatore eccepisca che il contenuto della raccomandata non fosse la comunicazione dell'intenzione di sublocare o cedere il contratto di locazione, l'onere di provarne il contenuto effettivo graverà sul conduttore, vanificando così il potere dimostrativo della raccomandata.

Ove la stessa comunicazione fosse inoltrata a mezzo di Raccomandata Elettronica si avrebbe una certezza maggiore:

- il giorno di ricezione della raccomandata contenente il PIN sarà il dies a quo dal quale far decorrere i trenta giorni per l'opposizione (in questo senso la ricezione del



PIN equivale alla ricezione della raccomandata tradizionale, poiché la sua ricezione permette di accedere al contenuto della comunicazione per mezzo del collegamento informatico, così come la ricezione della raccomandata tradizionale permette di accedere ai suoi contenuti per mezzo della sua apertura);

- la certificazione dell'avvenuto download costituisce invece quel Certificato Postale Forense che permetterà di attribuire alla stessa comunicazione quel valore probatorio che la raccomandata tradizionale non era in grado di attribuirle, ovvero, per riprendere l'esempio di prima, il locatore non potrà spostare sul conduttore l'onere di provare il contenuto della Raccomandata Elettronica, dal momento che il download del file ha prodotto quest'ulteriore certificazione.

*** **

Resto a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento ed ogni altra questione e grato per la fiducia in me riposta, Vi porgo i miei più cordiali saluti

(avv. Alberto Tealdi)

